

Gazzetta ufficiale

L 202

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
28 luglio 2012

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2012/442/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2012, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2012 della Commissione, del 27 luglio 2012, relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 415/2007 relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità** 5

Regolamento di esecuzione (UE) n. 690/2012 della Commissione, del 27 luglio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 13

Regolamento di esecuzione (UE) n. 691/2012 della Commissione, del 27 luglio 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12 15

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

2012/443/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 23 luglio 2012, indirizzata alla Spagna su misure specifiche atte a rafforzare la stabilità finanziaria** 17

2012/444/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2012, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda la nomina dei revisori esterni della Banka Slovenije** 21

2012/445/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Ungheria** 22

2012/446/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Ungheria** 23

2012/447/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione del Consiglio, del 24 luglio 2012, che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto** 24

2012/448/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 12 luglio 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta da giornale [notificata con il numero C(2012) 4693] ⁽¹⁾** 26



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2012

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

(2012/442/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II dell'accordo SEE.
- (3) L'allegato II dell'accordo SEE contiene disposizioni e norme su regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2012, il 2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale⁽³⁾.

- (5) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il 2009, il 2010 e il 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale⁽⁴⁾, è stato integrato nell'accordo SEE con determinati adattamenti per gli Stati EFTA SEE.
- (6) Poiché il regolamento (CE) n. 1213/2008 è stato abrogato e dovrebbe quindi essere abrogato ai fini dell'accordo SEE, tali adattamenti dovrebbero essere riportati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011. Essi riguardano il numero di antiparassitari che devono essere controllati dall'Islanda e il numero di campioni di ciascun prodotto che devono essere prelevati e analizzati dall'Islanda e dalla Norvegia e tengono conto, in particolare, della capacità limitata dei laboratori islandesi.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE.
- (8) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012

Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS

PROGETTO DI
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N.

del

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. ... del ...⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2012, il 2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale⁽²⁾.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale⁽³⁾, che è integrato nell'accordo SEE, è stato abrogato nell'Unione europea e dovrebbe pertanto essere soppresso dall'accordo SEE.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

⁽¹⁾ GU L ... del ..., pag. ...

⁽²⁾ GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9.

1) il testo del punto 54zzzzb (Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione) è soppresso.

2) Dopo il punto 65 (Regolamento (UE) n. 1171/2011 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«66. **32011 R 1274**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2012, il 2013 e il 2014 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 24).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

1. All'articolo 1 è aggiunto quanto segue:

“Nel 2012, nel 2013 e nel 2014 l'Islanda può continuare a prelevare e analizzare campioni per gli stessi 61 antiparassitari controllati in prodotti alimentari sul suo mercato nel 2011.”

2. Nell'allegato II, punto 5, è aggiunto quanto segue:

“IS	12 (*) 15 (**)
NO	12 (*) 15 (**)” ».

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) n. 1274/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ..., a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche al Comitato misto SEE previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

*I segretari
del Comitato misto SEE*

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 689/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2012

relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 415/2007 relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 415/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti di cui all'articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Per mantenere l'interoperabilità con i servizi di gestione del traffico e i sistemi d'informazione marittimi e, di conseguenza, con il sistema di identificazione automatica (AIS), è necessario modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 415/2007.

- (2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 415/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento al più tardi entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152.

⁽²⁾ GU L 105 del 23.4.2007, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 415/2007 è così modificato:

1) nell'indice è inserito un capitolo:

«2.3.9. Omologazione»;

2) i «RIFERIMENTI» sono modificati come segue:

a) La decima e l'undicesima riga sono sostituite da:

Titolo del documento	Organizzazione	Data di pubblicazione
«Raccomandazione ITU-R M.1371, "Technical characteristics for a universal shipborne automatic identification system using time division multiple access in the VHF maritime mobile band" [Caratteristiche tecniche di un sistema universale di bordo per l'identificazione automatica mediante accesso multiplo a divisione di tempo (TDMA) operanti nella banda mobile marittima VHF]	ITU	2001
Standard internazionale IEC 61993, "Maritime navigation and radio communication equipment and systems — Automatic Identification System, Part 2: Class A shipborne equipment of the universal automatic identification system (AIS)" [Apparecchiature e sistemi per la navigazione e le comunicazioni marittime via radio — Sistema d'identificazione automatica (AIS), parte 2: Sistemi per l'identificazione universale automatica (AIS) di classe A — apparecchiature di bordo]	IEC	2002»

b) è aggiunta la seguente riga:

Titolo del documento	Organizzazione	Data di pubblicazione
«Orientamenti tecnici sull'AIS interno	Gruppo di esperti sulla localizzazione e monitoraggio dei natanti»	

3) al capitolo 2.2 il penultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per i natanti in movimento la periodicità d'invio dei dati dinamici di livello tattico può essere cambiata in funzione della modalità utilizzata (modalità SOLAS e modalità fluviale). In modalità fluviale essa può essere aumentata fino a 2 secondi. Per i natanti all'ancora si raccomanda una frequenza (di aggiornamento) di diversi minuti od ogni qualvolta i dati cambiano.»;

4) al capitolo 2.3.1 è aggiunta la frase seguente:

«L'AIS interno deve essere concepito tenendo conto degli orientamenti tecnici sull'AIS interno preparati e aggiornati dal gruppo di esperti sulla localizzazione e monitoraggio dei natanti (*).

(*) VTT-secretariat@risexpertgroups.org»;

5) nella tabella del capitolo 2.3.2.1 l'ultima riga è soppressa;

6) il capitolo 2.3.2.3 è così modificato:

a) la terza riga della tabella è soppressa;

b) è aggiunta la seguente riga:

«Natante carico/scarico	(Integrazione dell'AIS interno)»
-------------------------	----------------------------------

7) al capitolo 2.3.2.4 la quarta riga nella prima tabella intitolata «ETA alla conca/ponte/terminal» è modificata come segue:

«Tirante d'aria statico massimo attuale	(Integrazione dell'AIS interno)»
---	----------------------------------

8) il capitolo 2.3.3 è così modificato:

a) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per le unità in movimento all'interno delle aree designate di navigazione interna, la periodicità d'invio dei dati dinamici può essere cambiata in funzione della modalità utilizzata (modalità SOLAS e modalità fluviale). In modalità fluviale essa può essere aumentata fino a 2 secondi. Nelle aree con traffico misto, quali porti di mare, l'autorità competente può ridurre la periodicità di trasmissione delle informazioni dinamiche per assicurare un equilibrio tra le segnalazioni inviate da navi operanti in modalità fluviale e navi operanti in modalità SOLAS. Il passaggio da una modalità di segnalazione all'altra può essere attivato mediante dei comandi TDMA inviati da una stazione di base (commutazione automatica telecomandata con protocollo TDMA per mezzo del messaggio 23), nonché da comandi impartiti da sistemi installati a bordo del natante, quali ad esempio MKD, ECDIS o dal computer di bordo attraverso interfacce, quali quelle descritte dalla norma IEC 61162 (commutazione automatica mediante comando inviato da un sistema di bordo). Per le informazioni di tipo statico o relative al viaggio è consigliabile impostare una periodicità di trasmissione di alcuni minuti o in risposta ad una richiesta o in caso di cambiamento dei dati»;

b) nella tabella 2.1 la nona riga è sostituita dalla seguente:

Condizioni dinamiche del natante	Intervallo nominale di segnalazione
«Natante operante in modalità fluviale, navigante ⁽²⁾ »	entro 2 e 10 secondi»;

c) è aggiunta la seguente frase:

«Nota: Una stazione mobile AIS interna funziona sia in modalità fluviale (assegnazione di gruppo con messaggio 23) o in modalità SOLAS (modalità autonoma, nessuna assegnazione di gruppo attiva).»;

9) al capitolo 2.3.4 il primo comma è sostituito dal seguente:

«La soluzione tecnica dell'AIS interno è basata sulle stesse norme tecniche adottate per l'AIS SOLAS dell'IMO (Racc. ITU-R M.1371, IEC 61993).»;

10) il capitolo 2.3.5 è sostituito dal seguente:

«2.3.5. *Compatibilità con i trasponditori di classe A dell'IMO*

I trasponditori destinati all'AIS interno devono rispondere ai requisiti stabiliti per i trasponditori di classe A dell'IMO e devono pertanto poter ricevere ed elaborare tutti i messaggi dell'AIS IMO (conformemente alla regola ITU-R M.1371 e ai relativi documenti tecnici esplicativi della IALA), nonché i messaggi specificati al capitolo 2.4 delle presenti specifiche.

Per i trasponditori destinati all'AIS interno non è richiesta la funzionalità di trasmissione (tx) DSC e l'interfaccia MKD ma sono richieste le funzionalità MKD e la gestione del canale mediante DSC. I produttori possono quindi rimuovere i relativi dispositivi e programmi dai trasponditori di classe A.»;

11) è inserito il seguente capitolo:

«2.3.9. *Omologazione*

Le apparecchiature dell'AIS interno devono essere omologate ai sensi delle presenti specifiche.»;

12) il capitolo 2.4.1 è così modificato:

a) Il titolo del capitolo 2.4.1 è sostituito dal seguente:

«2.4.1 *Messaggio 1, 2, 3: segnalazioni della posizione (ITU-R 1371)*»;

b) nella tabella 2.2 la penultima riga è sostituita dalla seguente:

Parametro	Numero di bit	Descrizione
«Stato della comunicazione	19	Cfr. ITU-R M. 1371»

13) il titolo del capitolo 2.4.2 è sostituito dal seguente:

«2.4.2. *Messaggio 5: dati statici relativi al natante e dati relativi al viaggio (ITU-R 1371)*»;

14) il capitolo 2.4.3 è così modificato:

a) il titolo del capitolo 2.4.3 è sostituito dal seguente:

«2.4.3. *Messaggio 23: comando per assegnazione di gruppo (ITU-R M. 1371)*»;

b) prima della tabella 2.4 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Il comando per assegnazione di gruppo è trasmesso da una stazione di base quando opera come unità di controllo. Il messaggio si applica a una stazione mobile all'interno della regione definita e scelta secondo il "tipo di natante e carico" o secondo il "tipo di stazione". La stazione ricevente tratta simultaneamente tutti i campi di settore. Controlla i seguenti parametri operativi di una stazione mobile: modalità ricezione/trasmisione; intervallo di trasmissione; e durata del tempo di attesa.»;

c) nella tabella 2.4, la nona e la decima riga sono sostituite dalle seguenti:

Parametro	Numero di bit	Descrizione
«Tipo di stazione	4	0 = tutti i tipi stazioni mobili (valore preimpostato); 1 = solo stazioni mobili di classe A; 2 = tutti i tipi di stazioni mobili di classe B; 3 = stazione aerea SAR; 4 = solo stazioni mobili di classe B "SO"; 5 = stazione mobile di bordo di classe B"CS" (solo IEC62287); 6 = vie navigabili interne; 7-9 = uso regionale e 10-15 = per usi futuri;
Tipo di natante e carico	8	0 = tutti i tipi (valore preimpostato); 1...99 cfr. tabella 50, allegato 8 dell'ITU-R M.1371-3; 100...199 riservato ad usi regionali; 200...255 riservato per usi futuri»

d) nella tabella 2.5 la decima, undicesima e dodicesima riga sono sostituite dalle seguenti:

Impostazione del campo intervallo di trasmissione	Periodicità di trasmissione del messaggio 18
«9	Periodicità più breve successiva
10	Periodicità più lunga successiva
11	2 secondi (non si applica alla classe B "CS")»

e) l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Nota: Qualora la trasmissione bidirezionale sia sospesa dal comando 1 o 2 di esercizio in modalità Tx/Rxd, l'intervallo di segnalazione richiesto deve essere mantenuto utilizzando il restante canale di trasmissione.»;

15) il titolo del capitolo 2.4.4 è sostituito dal seguente:

«2.4.4. Messaggi specifici dell'applicazione (ITU-R 1371)»;

16) al capitolo 2.4.4.1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Ai fini dell' AIS interno, i codici FI sono attribuiti e utilizzati conformemente alle indicazioni dell'ITU-R M.1371.»;

17) il capitolo 2.4.4.2 è così modificato:

a) nella tabella 2.7 la settima, l'ottava, la nona e l'undicesima riga sono sostituite dalle seguenti:

	Parametro	Numero di bit	Descrizione
Dati binari	«Lunghezza/convoglio	13	1-8 000 (resto da non utilizzare) lunghezza natante/convoglio in decimetri 0 = valore preimpostato;
	Larghezza/convoglio	10	1-1 000 (resto da non utilizzare) larghezza del natante/convoglio in decimetri; 0 = valore preimpostato;
	Tipo di natante/convoglio	14	classificazione numerica ERI (CODICI); tipo di nave e convoglio come indicato all'Appendice E
	Pescaggio statico massimo attuale	11	1-2 000 (resto non usato) pescaggio in centimetri, 0 = valore preimpostato = non determinato»

b) nella tabella 2.8 la sedicesima riga è sostituita dalla seguente:

	Parametro	Bit	Descrizione
Dati binari	«Tirante d'aria statico massimo attuale»	12	0-4 000 (resto non usato), in centimetri, 0 = valore preimpostato = non utilizzato»

c) nella tabella 2.15 l'ottava, la decima, la dodicesima e la quattordicesima riga sono sostituite dalle seguenti:

	Parametro	Bit	Descrizione
Dati binari	«Livello idrometrico	14	Bit 0: 0 = valore negativo, 1 = valore positivo Bit 1-13: 0-8191, in centimetri, Bit 0-13: 0 = indeterminato = valore preimpostato ⁽²⁾
	Livello idrometrico	14	Bit 0: 0 = valore negativo, 1 = valore positivo Bit 1-13: 0-8191, in centimetri, Bit 0-13: 0 = indeterminato = valore preimpostato ⁽²⁾
	Livello idrometrico	14	Bit 0: 0 = valore negativo, 1 = valore positivo Bit 1-13: 0-8191, in centimetri, Bit 0-13: 0 = indeterminato = valore preimpostato ⁽²⁾
	Livello idrometrico	14	Bit 0: 0 = valore negativo, 1 = valore positivo Bit 1-13: 0-8191, in centimetri, Bit 0-13: 0 = indeterminato = valore preimpostato ⁽²⁾ »

18) nell'Appendice A le definizioni sono modificate come segue:

a) la definizione di servizi d'informazione fluviali è sostituita dalla seguente:

«*Servizi d'informazione fluviali (RIS)*

Un concetto europeo dei servizi d'informazione armonizzati per coadiuvare la gestione del traffico e del trasporto nel settore della navigazione fluviale comprese le interfacce per altre modalità di trasporto.»;

b) la definizione dell'area VTS è sostituita dalla seguente:

«*Area VTS*

Per area VTS si intende una zona ben definita, formalmente dichiarata di competenza del VTS. Un'area VTS può essere suddivisa in sottozone o settori. (Fonte: IALA VTS guidelines).»;

c) la definizione delle informazioni per la navigazione è sostituita dalla seguente:

«*Informazioni relative alla navigazione*

Per informazioni relative alla navigazione si intendono le informazioni fornite all'ufficiale di guardia a bordo del natante, per agevolarlo nelle decisioni. (Fonte: IALA VTS guidelines).»;

d) la definizione delle informazioni tattiche sul traffico è sostituita dalla seguente:

«*Informazioni tattiche sul traffico (TTI)*

Per informazioni tattiche sul traffico si intendono le informazioni che incidono sulle decisioni immediate in materia di navigazione dell'ufficiale in comando del natante o del gestore VTS nella situazione reale di traffico e nell'ambiente geografico circostante. Un'immagine tattica del traffico contiene informazioni sulla posizione e informazioni specifiche di tutti i bersagli rilevati dal radar che sono presentati su una carta nautica elettronica, integrate, se disponibili, con informazioni esterne sul traffico, quali quelle fornite da un AIS. Le TTI possono essere trasmesse a bordo oppure a terra, ad esempio da un centro VTS. (Fonte: Orientamenti RIS).»;

e) la definizione delle informazioni strategiche sul traffico è sostituita dalla seguente:

«*Informazioni strategiche sul traffico (STI)*

Per informazioni strategiche sul traffico si intendono le informazioni che incidono sulle decisioni di medio e lungo termine degli utilizzatori dei RIS. Un'immagine strategica del traffico contribuisce a migliorare la capacità di decisione in materia di programmazione per quanto riguarda la sicurezza e l'efficienza di un viaggio. Una tale

immagine è prodotta in un centro RIS e trasmessa agli utilizzatori su richiesta. Un'immagine strategica del traffico contiene tutti i natanti rilevanti nell'area RIS, con la specificazione delle loro caratteristiche, carico e posizione, trasmesse mediante comunicazione vocale sulla frequenza VHF o mediante segnalazione navale elettronica, conservata in una banca dati e presentata in una tabella o su una mappa elettronica. Le informazioni strategiche sul traffico possono essere fornite da un centro RIS/VTS o da un ufficio. (Fonte: Orientamenti RIS);

f) la definizione di monitoraggio del traffico navale è sostituita dalla seguente:

«Monitoraggio del traffico navale

Il monitoraggio del traffico navale offre importanti informazioni sugli spostamenti dei natanti considerati nell'area RIS. Dette informazioni comprendono le informazioni relative all'identità, alla posizione, (al tipo di carico) e al porto di destinazione. »;

g) la definizione di operatore RIS è sostituita dalla seguente:

«Operatore RIS

Persona che svolge uno o più compiti nel quadro dei servizi RIS.»;

h) la definizione di gestore di flotta è sostituita dalla seguente:

«Gestore di flotta

Persona addetta alla pianificazione e al monitoraggio della reale fase (di navigazione) di diversi natanti facenti capo ad un unico soggetto, proprietario o gestore degli stessi.»;

i) la definizione di addetto dei servizi d'emergenza (Centro Calamità) è sostituita dalla seguente:

«Addetto dei servizi d'emergenza (Centro calamità)

La persona che sorveglia, controlla e organizza gli interventi per far fronte a incidenti, catastrofi e calamità naturali, affinché l'azione sia efficiente e sicura.»;

19) L'Appendice D è modificata come segue:

a) Il punto D.1 è sostituito dal seguente:

«D.1. Frasi da inserire

L'interfaccia seriale digitale dell' AIS si serve di frasi IEC 61162 già esistenti e di nuove frasi del tipo IEC 61162. Le descrizioni dettagliate delle frasi per l'interfaccia digitale si trovano nell'IEC 61162.

La presente appendice contiene informazioni utilizzate per lo sviluppo dell' AIS interno al fine dell'introduzione di dati specifici per la navigazione interna (cfr. Modifiche del protocollo per l' AIS interno) nel dispositivo AIS Interno di bordo.»;

b) nella seconda frase nel punto D.2 la locuzione «si propone di utilizzare» è sostituita da «si utilizza»;

c) nella seconda frase nel punto D.3 la locuzione «si propone di utilizzare» è sostituita da «si utilizza»;

20) L'Appendice E è sostituita dalla seguente:

«Appendice E

CLASSIFICAZIONE ERI DEI NATANTI

La presente tabella è utilizzata per la conversione dei codici di classificazione ONU dei natanti, utilizzati nel messaggio 10 specifico per la navigazione fluviale, in codici IMO, utilizzati nel messaggio 5.

USO V/C	M	Suddiv. codice		Nome
No	8	00	0	Vessel, type unknown
V	8	01	0	Motor freighter
V	8	02	0	Motor tanker
V	8	02	1	Motor tanker, liquid cargo, type N
V	8	02	2	Motor tanker, liquid cargo, type C

USO V/C	M	Suddiv. codice		Nome
V	8	02	3	Motor tanker, dry cargo
V	8	03	0	Container vessel
V	8	04	0	Gas tanker
C	8	05	0	Motor freighter, tug
C	8	06	0	Motor tanker, tug
C	8	07	0	Motor freighter with one or more ships alongside
C	8	08	0	Motor freighter with tanker
C	8	09	0	Motor freighter pushing one or more freighters
C	8	10	0	Motor freighter pushing at least one tank-ship
No	8	11	0	Tug, freighter
No	8	12	0	Tug, tanker
C	8	13	0	Tug, freighter, coupled
C	8	14	0	Tug, freighter/tanker, coupled
V	8	15	0	Freightbarge
V	8	16	0	Tankbarge
V	8	16	1	Tankbarge, liquid cargo, type N
V	8	16	2	Tankbarge, liquid cargo, type C
V	8	16	3	Tankbarge, dry cargo
V	8	17	0	Freightbarge with containers
V	8	18	0	Tankbarge, gas
C	8	21	0	Pushtow, one cargo barge
C	8	22	0	Pushtow, two cargo barges
C	8	23	0	Pushtow, three cargo barges
C	8	24	0	Pushtow, four cargo barges
C	8	25	0	Pushtow, five cargo barges
C	8	26	0	Pushtow, six cargo barges
C	8	27	0	Pushtow, seven cargo barges
C	8	28	0	Pushtow, eight cargo barges
C	8	29	0	Pushtow, nine cargo barges
C	8	31	0	Pushtow, one gas/tank barge
C	8	32	0	Pushtow, two barges at least one tanker or gas barge
C	8	33	0	Pushtow, three barges at least one tanker or gasbarge
C	8	34	0	Pushtow, four barges at least one tanker or gasbarge

USO V/C	M	Suddiv. codice		Nome
C	8	35	0	Push tow, five barges at least one tanker or gas barge
C	8	36	0	Push tow, six barges at least one tanker or gas barge
C	8	37	0	Push tow, seven barges at least one tanker or gas barge
C	8	38	0	Push tow, eight barges at least one tanker or gas barge
C	8	39	0	Push tow, nine or more barges at least one tanker or gas barge
V	8	40	0	Tug, single
No	8	41	0	Tug, one or more tows
C	8	42	0	Tug, assisting a vessel or linked combination
V	8	43	0	Pushboat, single
V	8	44	0	Passenger ship, ferry, red cross ship, cruise ship
V	8	44	1	Ferry
V	8	44	2	Red Cross ship
V	8	44	3	Cruise ship
V	8	44	4	Passenger ship without accommodation
V	8	45	0	Service vessel, police patrol, port services
V	8	46	0	Vessel, work maintenance craft, floating derrick, cable-ship, buoy-ship, dredge.
C	8	47	0	Object, towed, not otherwise specified.
V	8	48	0	Fishing boat
V	8	49	0	Bunkership
V	8	50	0	Barge, tanker, chemical
C	8	51	0	Object, not otherwise specified.
				Extra codes for maritime means of transport
V	1	50	0	General Cargo Vessel Maritime
V	1	51	0	Unit Carrier Maritime
V	1	52	0	Bulk Carrier Maritime
V	1	53	0	Tanker
V	1	54	0	Liquefied gas tanker
V	1	85	0	Craft, pleasure longer than 20 meters
V	1	90	0	Fast ship
V	1	91	0	Hydrofoil
V	1	92	0	Catamaran Fast»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 690/2012 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	58,9
	XS	38,5
	ZZ	48,7
0707 00 05	MK	53,8
	TR	95,4
	ZZ	74,6
0709 93 10	TR	102,0
	ZZ	102,0
0805 50 10	AR	91,6
	TR	89,0
	UY	96,7
	ZA	100,7
	ZZ	94,5
0806 10 10	EG	187,3
	IL	187,9
	MA	254,8
	TR	162,6
	ZZ	198,2
0808 10 80	AR	197,0
	BR	95,0
	CL	104,3
	NZ	121,9
	US	123,1
	UY	52,1
	ZA	111,1
	ZZ	114,9
0808 30 90	AR	138,5
	CL	122,1
	NZ	175,8
	ZA	110,9
	ZZ	136,8
0809 10 00	AR	124,4
	TR	168,7
	ZZ	146,6
0809 29 00	TR	333,9
	ZZ	333,9
0809 30	TR	172,6
	ZZ	172,6
0809 40 05	BA	70,9
	IL	84,6
	ZZ	77,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 691/2012 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 2012****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione ⁽³⁾. I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 677/2012 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

- (3) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 196 del 24.7.2012, pag. 57.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 28 luglio 2012

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 12 10 ⁽¹⁾	42,50	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	42,50	1,86
1701 13 10 ⁽¹⁾	42,50	0,00
1701 13 90 ⁽¹⁾	42,50	2,15
1701 14 10 ⁽¹⁾	42,50	0,00
1701 14 90 ⁽¹⁾	42,50	2,15
1701 91 00 ⁽²⁾	50,30	2,38
1701 99 10 ⁽²⁾	50,30	0,00
1701 99 90 ⁽²⁾	50,30	0,00
1702 90 95 ⁽³⁾	0,50	0,22

⁽¹⁾ Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2012

indirizzata alla Spagna su misure specifiche atte a rafforzare la stabilità finanziaria

(2012/443/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 126, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 136, paragrafo 1, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede la possibilità di elaborare orientamenti di politica economica specifici concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (2) Nella raccomandazione sul programma nazionale di riforma 2012 della Spagna e nel parere sul programma di stabilità della Spagna 2012-2015 ⁽¹⁾, il Consiglio ha raccomandato alla Spagna di adottare provvedimenti al fine di «attuare la riforma del settore finanziario, e in particolare completare la ristrutturazione del settore bancario affrontando il problema delle istituzioni deboli rimanenti, presentando una strategia generale per gestire efficacemente le attività preesistenti nei bilanci delle banche e definendo un orientamento chiaro per il finanziamento e l'uso degli strumenti di sostegno».
- (3) L'abbondante disponibilità di finanziamento esterno a basso costo ha alimentato in Spagna negli anni 2000 una domanda interna trainata dal credito e una bolla speculativa, che si sono concentrate soprattutto sul settore immobiliare. Lo scoppio della bolla edilizia e immobiliare e la conseguente recessione economica hanno prodotto effetti negativi sul settore bancario spagnolo. Pertanto, alle banche spagnole è ormai ampiamente precluso, a eccezione di pochi enti creditizi di grandi dimensioni e diversificati sul piano internazionale, un accesso a prezzi abbordabili ai mercati del finanziamento all'ingrosso; esse sono pertanto estremamente dipendenti dal rifinanziamento dell'Eurosistema. Inoltre, la loro capacità di

contrarre prestiti è ormai considerevolmente limitata dagli effetti dei declassamenti del rating sulla disponibilità di garanzie reali.

- (4) La considerevole contrazione dell'economia registrata negli ultimi anni, che influisce molto negativamente su occupazione e disoccupazione, ha determinato un grave deterioramento della posizione di bilancio della Spagna. Secondo l'aggiornamento delle previsioni della primavera 2012, preparato dai servizi della Commissione, le proiezioni indicano un disavanzo pubblico al 6,3 % del PIL nel 2012, rispetto al 5,3 % previsto nel programma di stabilità 2012 e nel progetto di legge finanziaria 2012. Nel 2011 il debito pubblico lordo è salito al 68,5 % del PIL e, stando all'aggiornamento delle previsioni della primavera 2012 preparato dai servizi della Commissione, si prevede che, a politiche invariate, aumenti all'80,9 % del PIL nel 2012 e all'86,8 % nel 2013, superando quindi il valore di riferimento del trattato ogni anno. I rischi associati allo scenario macroeconomico e agli obiettivi di bilancio, così come a ulteriori misure di salvataggio finanziario, potranno concorrere a un ulteriore aumento del debito pubblico. Alla luce di tale evoluzione il 10 luglio 2012 il Consiglio ha rivolto alla Spagna una raccomandazione a norma della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE), volta a far cessare l'attuale situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014.
- (5) Le autorità spagnole hanno adottato una serie di misure importanti per affrontare i problemi del settore bancario, fra cui: ripulitura dei bilanci delle banche, aumento dei requisiti patrimoniali minimi, ristrutturazione del settore delle casse di risparmio, innalzamento consistente degli obblighi di accantonamento per i prestiti connessi allo Sviluppo immobiliare (Real Estate Development — RED) e alle attività vincolate. Le misure si sono tuttavia rivelate insufficienti ad allentare la pressione dei mercati.
- (6) Nel febbraio 2011 le autorità spagnole hanno innalzato il requisito del coefficiente minimo di capitale («capital principal») all'8 % delle attività ponderate per il rischio delle banche, cui hanno concesso fino al settembre 2011 per conformarsi alla nuova regolamentazione. Per le banche più dipendenti dal finanziamento all'ingrosso e caratterizzate da un accesso limitato al mercato, il coefficiente minimo di capitale è stato portato al 10 %. Nel febbraio e nel maggio 2012 una nuova normativa ha

⁽¹⁾ GU C 219 del 24.7.2012, pag. 81.

imposta alle banche di costituire riserve e margini patrimoniali più consistenti per tutelarsi dalle eventuali perdite sui prestiti sia redditizi sia in sofferenza relativamente alle attività edilizie e immobiliari accumulate in passato. Il volume complessivo previsto di questi nuovi obblighi di copertura ammontava a circa 84 miliardi di EUR.

- (7) Fino all'aprile 2012 il contributo finanziario complessivo lordo dello Stato spagnolo (escluse le garanzie sulle emissioni di titoli) ammontava a circa 15 miliardi di EUR. Il sostegno finanziario è stato fornito attraverso il Fondo per la ristrutturazione bancaria ordinata (FROB), cui è stato conferito un capitale di 15 miliardi di EUR di cui 9 miliardi già versati. Lo Stato ha inoltre fornito garanzie alle emissioni di obbligazioni bancarie privilegiate per un importo intorno agli 86 miliardi di EUR (di cui garanzie in essere per circa 58 miliardi). Nonostante le capacità residue del FROB pari a tre volte la sua allocazione di capitale, le disponibilità del settore pubblico non saranno sufficienti a garantire un sostegno abbastanza ampio da permettere la richiesta ripulitura a livello sistemico nel settore bancario.
- (8) I timori relativi alla necessità di un'ulteriore ricapitalizzazione del settore bancario hanno contribuito ad aumentare le pressioni del mercato sui titoli di Stato spagnoli. I rendimenti dei titoli sovrani hanno raggiunto livelli abbondantemente superiori ai 500 punti base fra fine giugno e inizio luglio 2012, con conseguente aumento dei costi di finanziamento del settore sovrano spagnolo. L'aumento dell'onere per interessi rende più impegnativa la sfida del risanamento delle finanze pubbliche spagnole e della correzione del disavanzo eccessivo. La ristrutturazione completa e la ricapitalizzazione del settore bancario sono pertanto elementi importanti per l'alleggerimento della pressione sulle finanze pubbliche.
- (9) Il 25 giugno 2012 le autorità spagnole hanno chiesto ufficialmente assistenza finanziaria nel contesto del processo in corso di ristrutturazione e ricapitalizzazione del settore bancario del paese. L'assistenza è chiesta a titolo di assistenza finanziaria alla ricapitalizzazione degli istituti finanziari del Fondo europeo di stabilità finanziaria. L'assistenza fornita è subordinata a condizioni specifiche al settore finanziario, come previsto nel memorandum d'intesa (MoU) negoziato tra il governo spagnolo e la Commissione, di concerto con la Banca centrale europea (BCE) e l'Autorità bancaria europea (ABE), con l'assistenza tecnica del Fondo monetario internazionale (FMI). Essa comprenderà sia una condizionalità specifica per le banche, in linea con le norme in materia di aiuti di Stato, sia una condizionalità orizzontale. Parallelamente, la Spagna dovrà conformarsi pienamente ai propri impegni e obblighi nel quadro della PDE e delle raccomandazioni, volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici, formulate nell'ambito del Semestre europeo.
- (10) Il miglioramento della resilienza a lungo termine del settore bancario spagnolo è essenziale per mantenere la

stabilità finanziaria in Spagna e contenere il contagio dello stress finanziario preservando le altre economie della zona euro e, quindi, per scongiurare effetti negativi sul buon funzionamento dell'economia e dell'Unione economica e monetaria. Le misure significative adottate finora per risolvere tali problemi non si sono rivelate del tutto adeguate. Sono pertanto necessarie ulteriori misure. La Spagna dovrebbe, in particolare, attuare altre misure specifiche per risolvere in modo efficace la questione delle attività accumulate in passato, ripristinare la capacità di finanziamento sui mercati, limitare il ricorso al sostegno alla liquidità della banca centrale da parte delle banche e potenziare i meccanismi di individuazione dei rischi e gestione delle crisi.

- (11) Nell'ambito della strategia globale è fondamentale gestire efficacemente le attività accumulate in passato, imponendo una segregazione netta delle attività problematiche delle banche beneficiarie di sostegno mediante estromissione dai loro bilanci, in particolare per i prestiti connessi al comparto RED e per le attività vincolate. Tale segregazione fugherebbe gli ultimi dubbi sulla qualità dei bilanci delle banche, cui consentirebbe così di adempiere meglio la loro funzione di intermediazione finanziaria.
- (12) Un siffatto miglioramento della trasparenza dei bilanci delle banche può inoltre agevolare un ridimensionamento ordinato delle esposizioni delle banche nei confronti del settore immobiliare, ripristinare la capacità di finanziamento sui mercati e limitare il ricorso al sostegno alla liquidità della banca centrale da parte delle banche.
- (13) La definizione di un quadro solido per il settore bancario spagnolo implica il potenziamento dei meccanismi di individuazione dei rischi e di gestione delle crisi. Una strategia efficace dovrebbe prevedere modifiche atte a rafforzare il quadro di regolamentazione e di vigilanza alla luce delle esperienze maturate con la crisi finanziaria. Occorre inoltre potenziare il governo societario in linea con le migliori pratiche internazionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Commissione, in consultazione con la BCE, l'ABE e l'FMI, ha convenuto con le autorità spagnole le condizioni specifiche di politica nel settore finanziario cui è collegata l'assistenza finanziaria. Tali condizioni figurano nel memorandum d'intesa (MoU) che dovrà essere firmato dalla Commissione

europea e dalle autorità spagnole. Le condizioni finanziarie sono stabilite nel dettaglio in un accordo sullo strumento di assistenza finanziaria.

La Spagna procede a una ricapitalizzazione adeguata e a una ristrutturazione profonda del suo sistema bancario. A tale scopo la Spagna sviluppa, coordinandosi con la Commissione europea e consultandosi con la BCE, una strategia per la struttura, il funzionamento e la sostenibilità economica futuri delle banche spagnole, che stabilirà in che modo garantire che siano in grado di operare senza ulteriore sostegno statale. Tale strategia sarà precisata ulteriormente nel MoU, in cui saranno ulteriormente elaborate le condizioni di politica contenute nella presente decisione.

2. Le componenti essenziali di tale strategia sono una revisione approfondita dei segmenti deboli del settore bancario spagnolo e il rafforzamento dei quadri di regolamentazione e di vigilanza nel settore bancario.

3. La revisione approfondita dei segmenti deboli del settore bancario spagnolo si articola nei tre elementi seguenti:

- a) individuazione del fabbisogno di capitale di ogni singola banca mediante un esame completo della qualità delle attività nel settore bancario e, su tale base, una prova di stress sulle singole banche. In base ai risultati della prova di stress, le banche che necessitano di un apporto di capitale saranno divise in tre gruppi, ognuno dei quali sarà soggetto all'obbligo di presentare piani di ristrutturazione e risoluzione e tutte le misure complementari e successive, come previsto nel MoU;
- b) per le banche deboli, ricapitalizzazione, ristrutturazione e/o risoluzione ordinata della crisi in base a piani atti a colmare gli eventuali deficit di capitale individuati nella prova di stress. Tali piani si fonderanno sui principi di sostenibilità economica, riducendo al minimo i costi per i contribuenti (ripartizione degli oneri) e limitando le distorsioni della concorrenza. A tal fine la Spagna adotterà atti legislativi intesi a i) consentire l'attuazione di piani riguardanti i crediti subordinati, comprese forme obbligatorie di ripartizione degli oneri, ii) potenziare il quadro di risoluzione nel settore bancario in modo da integrare i pertinenti poteri del FROB e del Fondo di garanzia dei depositi (FGD) in materia di risoluzione e tenendo conto della proposta di regolamentazione dell'UE sulla gestione delle crisi e la risoluzione nel settore bancario, compresi strumenti speciali di risoluzione delle banche non economicamente sostenibili;
- c) per le banche beneficiarie di sostegno pubblico nel processo di ricapitalizzazione, segregazione delle attività e cessione delle attività deteriorate a una società di gestione patrimoniale esterna, per realizzare il loro valore a lungo termine. La Spagna, in stretta consultazione con la Commissione, la BCE e l'ABE, nonché avvalendosi dell'assistenza tecnica dell'FMI, metterà a punto un quadro legislativo globale per l'istituzione e il funzionamento della società di gestione patrimoniale, al fine di renderla pienamente operativa entro il novembre 2012.

4. Per definire un quadro solido nel settore bancario, la Spagna provvede inoltre al rafforzamento dei quadri di regolamentazione e di vigilanza e al potenziamento della governance. La strategia e la condizionalità, delineate con precisione nel MoU, comprendono tra l'altro le misure seguenti:

- a) gli enti creditizi spagnoli sono tenuti ad aumentare ad almeno il 9 % il coefficiente del capitale di base di classe 1 conformemente alla definizione di capitale di cui all'esercizio di ricapitalizzazione dell'ABE;
- b) a partire dal 1° gennaio 2013, gli enti creditizi spagnoli sono tenuti ad applicare la definizione di capitale contenuta nel regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation — CRR);
- c) è riveduto il quadro giuridico inerente al fondo perdite su crediti. Alla luce delle esperienze maturate con la crisi finanziaria, le autorità spagnole presentano, in particolare, proposte per rinnovare il quadro permanente del fondo perdite su crediti, tenendo conto sia delle misure temporanee introdotte negli ultimi mesi sia del quadro contabile dell'UE;
- d) è rafforzata ulteriormente l'autonomia operativa del *Banco de España*; in linea con le raccomandazioni e norme internazionali, i poteri di sanzionamento e di conferimento delle autorizzazioni nel settore bancario attualmente attribuiti al ministero dell'economia sono trasferiti al Banco de España;
- e) sono ulteriormente rafforzate le procedure di vigilanza del *Banco de España* sulla base di un audit interno;
- f) i dispositivi di governance delle agenzie della rete di sicurezza finanziaria (FROB e FGD) sono riveduti per evitare potenziali conflitti d'interesse;
- g) sono potenziate le norme sulla governance nel settore delle casse di risparmio e delle banche di proprietà delle casse di risparmio;
- h) è modificata la normativa sulla protezione dei consumatori e sui titoli al fine di limitare la vendita da parte delle banche di strumenti di debito subordinati (o di strumenti non coperti dall'FGD) a clienti al dettaglio non qualificati, ed è rafforzato il controllo di conformità da parte delle autorità;
- i) sono adottati provvedimenti per ridurre al minimo i costi per i contribuenti derivanti dalla ristrutturazione bancaria. Dopo l'attribuzione delle perdite agli azionisti, le autorità spagnole imporranno misure di ripartizione degli oneri ai detentori di capitale ibrido e di titoli di debito subordinato nelle banche che ricevono capitale pubblico;

j) sono fissati massimali per i livelli di remunerazione dei membri dei consigli direttivi e di sorveglianza di tutte le banche che beneficiano di aiuti di Stato;

k) è potenziato il registro pubblico dei crediti.

5. Le autorità forniscono alla Commissione, alla BCE, all'ABE e all'FMI, in condizioni di massima riservatezza, i dati necessari ai fini del controllo del settore bancario.

6. La Commissione, di concerto con la BCE e l'ABE, verifica a intervalli regolari, attraverso controlli in loco e relazioni periodiche elaborate dalle autorità spagnole, su base trimestrale, che siano soddisfatte le condizioni di politica cui è collegata l'assi-

stenza finanziaria. Il monitoraggio delle attività del FROB nel contesto del programma avrà luogo a scadenze regolari.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2012

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2012

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda la nomina dei revisori esterni della Banka Slovenije

(2012/444/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la raccomandazione BCE/2012/9 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2012, al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banka Slovenije ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio dell'Unione europea.
- (2) Il mandato degli attuali revisori esterni della Banka Slovenije termina dopo l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2011. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a partire dall'esercizio finanziario 2012.
- (3) La Banka Slovenije ha selezionato Deloitte revizija d.o.o. quale proprio revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2012 al 2014.
- (4) Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che Deloitte revizija d.o.o. sia nominata revisore esterno della Banka Slovenije per gli esercizi finanziari dal 2012 al 2014.

- (5) È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 13, della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente:

«13. Deloitte revizija d.o.o. è accettata quale revisore esterno della Banka Slovenije per gli esercizi finanziari dal 2012 al 2014.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012

Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS

⁽¹⁾ GU C 161 del 7.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2012

relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Ungheria

(2012/445/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 25,

vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 e il capo 4 dell'allegato,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.
- (2) L'articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all'unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione.
- (3) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (4) L'Ungheria ha informato il segretariato generale del Consiglio in merito agli schedari nazionali di analisi del DNA cui si applicano gli articoli da 2 a 6 della decisione 2008/615/GAI e alle condizioni relative alla consultazione automatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, di tale decisione.
- (5) A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal

gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

- (6) L'Ungheria ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati sul DNA.
- (7) L'Ungheria ha effettuato con successo un'esperienza pilota con l'Austria.
- (8) Una visita di valutazione ha avuto luogo in Ungheria e il gruppo di valutazione austriaco ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.
- (9) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, la visita di valutazione e l'esperienza pilota in materia di scambio di dati sul DNA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata e della comparazione di dati sul DNA, l'Ungheria ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma degli articoli 3 e 4 di tale decisione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012

*Per il Consiglio**Il presidente*

A. D. MAVROYIANNIS

⁽¹⁾ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2012

relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Ungheria

(2012/446/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25,

vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 e il capo 4 dell'allegato,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.
- (2) L'articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all'unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione.
- (3) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (4) A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda cia-

scuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

- (5) L'Ungheria ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati dattiloscopici.
- (6) L'Ungheria ha effettuato con successo un'esperienza pilota con l'Austria.
- (7) Una visita di valutazione ha avuto luogo in Ungheria e il gruppo di valutazione austriaco ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.
- (8) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, la visita di valutazione e l'esperienza pilota riguardante lo scambio di dati dattiloscopici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, l'Ungheria ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 di tale decisione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012

*Per il Consiglio**Il presidente*

A. D. MAVROYIANNIS

⁽¹⁾ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2012

che autorizza la Danimarca a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2012/447/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 5 settembre 2011 la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura in deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il diritto di detrazione dell'imposta a monte.
- (2) La Commissione, con lettera del 14 marzo 2012, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Danimarca. Con lettera del 15 marzo 2012 la Commissione ha comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
- (3) Attualmente, conformemente alla direttiva 2006/112/CE, se un veicolo commerciale leggero di peso massimo autorizzato fino a 3 tonnellate è registrato a uso esclusivamente professionale presso le autorità danesi, il soggetto passivo è autorizzato a detrarre integralmente l'imposta a monte sul prezzo di acquisto e sulle spese di funzionamento del veicolo. Se tale veicolo è successivamente utilizzato a uso privato, il soggetto passivo perde il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo.
- (4) Dato che tale sistema crea un pesante onere sia a carico del soggetto passivo sia a carico dell'amministrazione fiscale, le autorità danesi hanno chiesto l'autorizzazione ad applicare una deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE. Tale misura consentirebbe a un soggetto passivo che ha registrato un veicolo a uso esclusivamente professionale di utilizzare il veicolo per usi non professionali e di calcolare la base imponibile della prestazione fittizia conformemente all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE su base forfettaria giornaliera, senza perdere il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo.
- (5) Tale metodo semplificato di calcolo sarebbe tuttavia limitato a venti giorni di uso non professionale per anno civile e l'importo forfettario dell'IVA da pagare è fissato a 40 DKK per ogni giorno di uso non professionale. Tale importo è stato calcolato dal governo danese in seguito all'analisi delle statistiche nazionali.

- (6) La misura, che si applica ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo autorizzato fino a 3 tonnellate, consentirebbe di semplificare gli obblighi IVA a carico dei soggetti passivi che utilizzano occasionalmente per usi non professionali un veicolo immatricolato a uso professionale. Tuttavia, rimarrebbe possibile per un soggetto passivo scegliere di immatricolare un veicolo commerciale leggero sia a uso professionale che a uso privato. Così facendo, il soggetto passivo perderebbe il diritto a detrarre l'IVA sull'acquisto del veicolo ma non sarebbe sottoposto all'obbligo di versamento giornaliero per qualsiasi uso privato.
- (7) La previsione di una misura che garantisce che il soggetto passivo che utilizza occasionalmente a uso non professionale un veicolo immatricolato a uso professionale non perde ogni diritto alla detrazione dell'imposta a monte sul veicolo è in linea con le disposizioni generali in materia di detrazione stabilite dalla direttiva 2006/112/CE.
- (8) È opportuno limitare la durata dell'autorizzazione, che dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre 2014. Sulla base dell'esperienza che sarà stata acquisita fino a tale data, si dovrebbe valutare se la deroga sia ancora giustificata.
- (9) La misura inciderà solo in misura trascurabile sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro interessato riscosse allo stadio del consumo finale e non ha effetti negativi sulle risorse proprie dell'Unione derivanti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE, se un soggetto passivo utilizza per uso privato proprio o del suo personale, o più generalmente a fini diversi dall'attività professionale, un veicolo commerciale leggero che sia stato registrato unicamente per uso professionale, la Danimarca è autorizzata a stabilire la base imponibile facendo riferimento ad una percentuale forfettaria per ogni giorno di tale uso.

La percentuale forfettaria giornaliera di cui al primo comma è pari a 40 DKK.

Articolo 2

La misura di cui all'articolo 1 si applica esclusivamente ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo complessivo autorizzato fino a 3 tonnellate.

La misura non si applica se l'uso non professionale supera venti giorni per anno civile.

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

Articolo 3

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2014.

Articolo 4

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2012

Per il Consiglio
Il presidente
A. D. MAVROYIANNIS

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2012

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta da giornale

[notificata con il numero C(2012) 4693]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/448/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l'Ecolabel UE è concesso ai prodotti che esercitano un minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
- (2) Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione dell'Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.
- (3) Poiché la produzione di carta da giornale comporta un consumo considerevole di energia, legno e sostanze chimiche e può causare danni ambientali o comportare rischi legati all'uso delle risorse naturali, è opportuno fissare dei criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti «carta da giornale».
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il gruppo di prodotti «carta da giornale» comprende carta ricavata da pasta da carta e utilizzata per la stampa di giornali e di altri prodotti stampati.
2. Sono escluse dal presente gruppo di prodotti la carta per copia e la carta grafica, la carta termosensibile, la carta fotografica e autocopiante, la carta da imballaggio e da regalo, nonché quella profumata.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) «carta da giornale», la carta utilizzata principalmente per la stampa di giornali e ottenuta da pasta da carta e/o da carta recuperata di peso compreso tra 40 e 65 g/m²;
- 2) «fibre recuperate», le fibre sottratte al flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione oppure le fibre generate da insediamenti domestici o commerciali, industriali e istituzionali quali utilizzatori finali del prodotto, che non possono più essere utilizzate per lo scopo previsto.

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un articolo di carta da giornale deve rientrare nel gruppo di prodotti «carta da giornale» definito all'articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «carta da giornale» e le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica sono validi per tre anni dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti «carta da giornale» per scopi amministrativi è «037».

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2012

Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

ALLEGATO

CONDIZIONI GENERALI**Finalità dei criteri**

I criteri sono intesi, in particolare, a promuovere l'efficienza delle risorse promuovendo il riciclaggio di carta, riducendo il rilascio nelle acque di sostanze tossiche o eutrofizzanti e attenuando i danni o i rischi ambientali connessi con l'uso dell'energia (surriscaldamento del pianeta, acidificazione, riduzione dello strato di ozono, esaurimento delle risorse non rinnovabili) mediante la riduzione del consumo energetico e delle relative emissioni nell'atmosfera. Essi sono altresì volti a ridurre i danni o i rischi ambientali legati all'uso di sostanze chimiche pericolose, nonché all'applicazione di principi di gestione sostenibile per salvaguardare le foreste.

CRITERI

Tali criteri sono stabiliti per ognuno dei seguenti aspetti:

1. Emissioni nell'acqua e nell'aria
2. Consumo energetico
3. Fibre: gestione sostenibile delle foreste
4. Sostanze chimiche pericolose
5. Gestione dei rifiuti
6. Idoneità all'uso
7. Informazioni riportate sull'Ecolabel.

I criteri ecologici riguardano la produzione di pasta, compresi tutti i sottoprocessi costitutivi, dal punto in cui la fibra vergine/materia prima recuperata entra nel sito di produzione fino al punto in cui la pasta esce dalla cartiera. Per i processi di produzione della carta, i criteri ecologici si applicano a tutti i sottoprocessi, dalla battitura della pasta (disintegrazione della carta recuperata) all'avvolgimento della carta in rotoli.

I criteri suddetti non si applicano alle seguenti attività:

1. trasporto e imballaggio della polpa, della carta o delle materie prime;
2. conversione della carta.

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono indicati i requisiti specifici in materia di valutazione e verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi.

Se del caso, possono essere usati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la richiesta.

Ove possibile, le prove devono essere eseguite da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti.

Ove opportuno, gli organismi competenti possono richiedere documenti complementari ed effettuare controlli indipendenti.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA**Criterio 1 — Emissioni nell'acqua e nell'aria**

- a) COD, zolfo (S), NO_x, fosforo (P)

Per ciascuno di questi parametri, le emissioni nell'aria e/o nell'acqua dovute alla fabbricazione di pasta e di carta sono espresse in termini di punti (P_{COD}, P_S, P_{NO_x}, P_P) secondo le modalità indicate qui di seguito.

Nessuno dei valori ottenuti per i vari punti P_{COD}, P_S, P_{NO_x}, P_P deve superare 1,5.

Il numero complessivo di punti (P_{totale} = P_{COD} + P_S + P_{NO_x} + P_P) non deve superare 4,0.

Il calcolo di P_{COD} deve essere effettuato secondo le seguenti modalità (P_S , P_{NO_x} e P_P devono essere calcolati esattamente nello stesso modo).

Per ogni pasta «i» utilizzata, le emissioni di COD corrispondenti misurate ($\text{COD}_{\text{pasta},i}$ espresso in kg/tonnellata essiccata all'aria — ADT) sono pesate in funzione della proporzione di ogni pasta utilizzata (pasta «i» per una tonnellata di pasta essiccata all'aria) e sommate. Le emissioni ponderate di COD per le paste sono quindi sommate alle emissioni misurate di COD prodotte dalla fabbricazione della carta per ottenere il totale delle emissioni di COD ($\text{COD}_{\text{totale}}$).

Il valore di riferimento ponderato dei COD per la fabbricazione di pasta è calcolato nello stesso modo, come la somma dei valori di riferimento ponderati per ogni pasta usata e sommata al valore di riferimento per la fabbricazione della carta per ottenere un valore totale di riferimento del COD ($\text{COD}_{\text{rif,totale}}$). I valori di riferimento per ogni tipo di pasta usata e per la fabbricazione di carta sono indicati nella tabella 1.

Infine, le emissioni totali di COD sono divise per il valore di riferimento del totale di COD come segue:

$$P_{\text{COD}} = \frac{\text{COD}_{\text{totale}}}{\text{COD}_{\text{rif,totale}}} = \frac{\sum_{i=1}^n [\text{pasta},i \times (\text{COD}_{\text{pasta},i})] + \text{COD}_{\text{macchinacarta}}}{\sum_{i=1}^n [\text{pasta},i \times (\text{COD}_{\text{rif,pasta},i})] + \text{COD}_{\text{rifmacchinacarta}}}$$

Tabella 1

Valori di riferimento per le emissioni prodotte dalla fabbricazione di vari tipi di pasta e dalla fabbricazione di carta

Tipo di pasta/carta	Emissioni (kg/ADT)			
	$\text{COD}_{\text{riferimento}}$	$S_{\text{riferimento}}$	NO_x , riferimento	$P_{\text{riferimento}}$
Pasta chimica sbiancata (ad eccezione della pasta al solfito)	18,0	0,6	1,6	0,045
Pasta chimica sbiancata (al solfito)	25,0	0,6	1,6	0,045
Pasta chimica non sbiancata	10,0	0,6	1,6	0,04
Pasta ottenuta con preparazione chimico-termo-meccanica (CTMP)	15,0	0,2	0,3	0,01
Pasta ottenuta con preparazione termo-meccanica (TMP)/pasta di sfilacciamento	3,0	0,2	0,3	0,01
Pasta a base di fibre recuperate	2,0	0,2	0,3	0,01
Carta (cartiere non integrate che utilizzano esclusivamente paste commerciali acquistate)	1	0,3	0,8	0,01
Carta (altre cartiere)	1	0,3	0,7	0,01

Un'esenzione per il valore $P_{\text{riferimento}}$ della pasta chimica sbiancata (ad eccezione della pasta al solfito) indicato nella tabella 1 è concessa, fino a un livello di 0,1, quando si dimostra che il livello maggiore di P è dovuto al P presente naturalmente nella pasta di legno.

In caso di cogenerazione di calore ed elettricità nello stesso impianto le emissioni di S e NO_x prodotte dalla generazione di elettricità possono essere sottratte dal quantitativo totale. Per calcolare la percentuale di emissioni prodotte dalla generazione di elettricità può essere usata la seguente equazione:

$$[2 \times \text{MWh(elettricità)}] / [2 \times \text{MWh(elettricità)} + \text{MWh(calore)}]$$

Nel calcolo l'elettricità si riferisce a quella prodotta nell'impianto di cogenerazione.

Il calore è il calore netto fornito dalla centrale alla fabbricazione di pasta/carta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire calcoli dettagliati che attestino la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi corrispondenti, ivi compresi i rapporti di prova secondo i metodi seguenti: COD: ISO 6060; NO_x : ISO 11564; S(ossid.): EPA n. 8; S(rid.): EPA n. 16 A; tenore di S nei prodotti petroliferi: ISO 8754; tenore di S nel carbone: ISO 351; P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 o Dr Lange LCK 349.

I documenti giustificativi devono indicare la frequenza di misurazione e il calcolo dei punti per COD, S e NO_x. Devono essere incluse inoltre tutte le emissioni di S e NO_x provocate dalla fabbricazione della pasta di carta e della carta, ivi compreso il vapore prodotto all'esterno del sito di produzione, ad eccezione delle emissioni legate alla produzione di energia elettrica. Le misurazioni devono includere anche le caldaie di recupero, i forni a calce, le caldaie a vapore e le fornaci di distruzione dei gas maleodoranti. Si deve tenere conto anche delle emissioni diffuse. I valori delle emissioni atmosferiche notificate per S devono includere le emissioni di S ossidato e quelle di S ridotto (solfuro di metile, metilmercaptano, solfuro di idrogeno e emissioni analoghe). Le emissioni di S legate alla produzione di energia termica a partire dal petrolio, dal carbone e da altri combustibili esterni il cui contenuto di S è noto possono essere calcolate invece di essere misurate e devono essere prese in considerazione.

La misurazione delle emissioni nell'acqua deve essere realizzata su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in fabbrica o presso un impianto di depurazione pubblico. Per effettuare le misurazioni si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. Le misurazioni devono essere rappresentative della campagna di produzione considerata.

In caso di cartiere integrate, viste le difficoltà nell'ottenere valori distinti per le emissioni relative a pasta e carta, qualora sia disponibile anche un solo dato aggregato per la produzione di pasta e carta, i valori di emissione per la pasta è fissato a zero e il dato per la cartiera deve comprendere sia la produzione di pasta che di carta.

b) AOX (organici alogenati adsorbibili)

- Fino al 31 marzo 2013 le emissioni di AOX prodotte dalla fabbricazione di ciascun tipo di pasta non devono superare 0,20 kg/ADT.
- Dal 1° aprile 2013 e fino alla fine della validità dei criteri fissati nella presente decisione le emissioni di AOX prodotte dalla fabbricazione di ciascun tipo di pasta non devono superare 0,17 kg/ADT.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sul metodo AOX ISO 9562 corredati di calcoli dettagliati che attestino la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi corrispondenti.

Tali documenti devono indicare la frequenza di misurazione. Gli AOX devono essere misurati solo nei processi in cui per sbiancare la pasta vengono utilizzati i composti di cloro. Gli AOX non devono essere misurati negli effluenti derivanti dalla produzione non integrata di carta, o negli effluenti derivanti dalla produzione di pasta senza sbiancamento o quando lo sbiancamento è effettuato con sostanze prive di cloro.

La misurazione deve essere realizzata su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in fabbrica o presso un impianto di depurazione pubblico. Per effettuare le misurazioni si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. Le misurazioni devono essere rappresentative della campagna di produzione considerata.

c) CO₂

Le emissioni di biossido di carbonio provenienti da fonti non rinnovabili non devono superare 1 000 kg per tonnellata di carta prodotta, incluse le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (sia nel sito di produzione che al suo esterno). Per le cartiere non integrate (che utilizzano esclusivamente paste commerciali acquistate) le emissioni non devono superare 1 100 kg per tonnellata. Le emissioni devono essere calcolate come la somma delle emissioni generate dai processi di produzione della pasta e della carta.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire calcoli dettagliati che attestino la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi corrispondenti.

Il richiedente deve fornire i dati sulle emissioni atmosferiche di biossido di carbonio, in cui siano incluse tutte le fonti di combustibili non rinnovabili utilizzate per la produzione di pasta e carta, nonché le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (sia nel sito di produzione che al suo esterno).

Nel calcolo delle emissioni di CO₂ prodotte dai combustibili devono essere utilizzati i seguenti coefficienti di emissione:

Tabella 2

Combustibile	Emissioni di CO ₂ fossile	Unità
Carbone	96	g CO ₂ fossile/MJ
Oli greggi	73	g CO ₂ fossile/MJ
Olio combustibile 1	74	g CO ₂ fossile/MJ
Olio combustibile 2-5	81	g CO ₂ fossile/MJ
GPL	66	g CO ₂ fossile/MJ
Metano	56	g CO ₂ fossile/MJ
Elettricità di rete	400	g CO ₂ fossile/kWh

Per effettuare le misurazioni o il bilancio globale si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. I calcoli devono essere rappresentativi della campagna di produzione considerata.

Per quanto riguarda l'elettricità di rete, devono essere utilizzati i valori riportati nella tabella (media europea) a meno che il richiedente presenti una documentazione che indichi i valori medi per i suoi fornitori di elettricità (fornitore o media nazionale), nel qual caso può utilizzare questo valore medio anziché il valore che figura nella tabella.

Non rientra nel calcolo delle emissioni di CO₂ la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili⁽¹⁾ acquistata e usata per i processi di produzione. Il richiedente deve fornire adeguata documentazione attestante che questo tipo di energia è effettivamente usata nella cartiera o è acquistata all'esterno.

Critério 2 — Consumo energetico

a) Elettricità

Il consumo di elettricità legato alla produzione di pasta di carta e di carta è espresso in termini di punti (P_E) come illustrato qui di seguito.

Il numero di punti P_E deve essere inferiore o uguale a 1,5.

P_E sarà calcolato come segue.

Calcolo per la fabbricazione di pasta da carta: per ciascuna pasta «i» utilizzata, il consumo di elettricità corrispondente ($E_{pasta,i}$ espresso in kWh/ADT) deve essere calcolato secondo la formula seguente:

$E_{pasta,i}$ = elettricità prodotta all'interno + elettricità acquistata - elettricità venduta

Calcolo per la fabbricazione di carta: analogamente, il consumo energetico legato alla fabbricazione di carta (E_{carta}) deve essere calcolato secondo la formula seguente:

E_{carta} = elettricità prodotta a livello interno + elettricità acquistata - elettricità venduta

Infine, i punti calcolati per la fabbricazione di pasta e di carta sono combinati per ottenere il numero totale di punti (P_E) secondo le modalità seguenti:

$$P_E = \frac{\sum_{i=1}^n [pasta,i \times E_{pasta,i}] + E_{carta}}{\sum_{i=1}^n [pasta,i \times E_{rifpasta,i}] + E_{rifcarta}}$$

In caso di cartiere integrate, viste le difficoltà nell'ottenere valori distinti per il consumo energetico legato alla produzione di pasta e di carta, qualora sia disponibile un solo dato aggregato per la produzione di queste ultime, i valori per l'elettricità consumata per produrre la pasta è fissato a zero e il dato per la cartiera comprende sia la produzione di pasta che di carta.

b) Combustibile (energia termica)

Il consumo di combustibile legato alla fabbricazione di pasta da carta e di carta è espresso in termini di punti (P_E) come illustrato qui di seguito.

⁽¹⁾ Quali definite nella direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

Il numero di punti P_F , deve essere inferiore o uguale a 1,5.

P_F sarà calcolato come segue.

Calcolo per la fabbricazione di pasta da carta: per ciascuna pasta da carta «i» utilizzata, il consumo di combustibile corrispondente ($F_{pasta, i}$ espresso in kWh/ADT) deve essere calcolato secondo la formula seguente:

$F_{pasta, i} =$ combustibile prodotto a livello interno + combustibile acquistato - combustibile venduto - 1,25 × elettricità prodotta a livello interno

Nota:

1. il valore $F_{pasta, i}$ (e il suo contributo a $P_{F, pasta}$) non deve essere calcolato per la pasta meccanica a meno che non si tratti di pasta meccanica commerciale essiccata all'aria contenente almeno il 90 % di materia secca.
2. Nella formula precedente, la quantità di combustibile usata per produrre il calore venduto va aggiunta al termine «combustibile venduto».

Calcolo per la fabbricazione di carta: analogamente, il consumo di combustibile legato alla fabbricazione di carta (F_{carta} , espresso in kWh/ADT) deve essere calcolato secondo la formula seguente:

$F_{carta} =$ combustibile prodotto a livello interno + combustibile acquistato - combustibile venduto - 1,25 × elettricità prodotta a livello interno

Infine, i punti calcolati per la fabbricazione di pasta e di carta sono combinati per ottenere il numero totale di punti (P_F) secondo le modalità seguenti:

$$P_F = \frac{\sum_{i=1}^n [pasta, i \times F_{pasta, i}] + F_{carta}}{\sum_{i=1}^n [pasta, i \times F_{rifpasta, i}] + F_{rifcarta}}$$

Tabella 3

Valori di riferimento per l'elettricità e il combustibile

Tipo di pasta	Combustibile kWh/ADT		Elettricità kWh/ADT	
	F _{riferimento}		E _{riferimento}	
	Non admp	admp	Non admp	admp
Pasta chimica	4 000	5 000	800	800
Pasta termomeccanica (TMP)	0	900	2 200	2 200
Pasta di sfilacciamento (anche pressurizzata)	0	900	2 000	2 000
Polpa chemitermomeccanica (CTMP)	0	1 000	2 000	2 000
Pasta a base di fibre recuperate	300	1 300	450	550
Tipo di carta	Carburante	kWh/tonnellata		Elettricità kWh/tonnellata
Carta da giornale		1 800		700

Admp = pasta commerciale essiccata all'aria

Valutazione e verifica [per a) e b)]; il richiedente deve fornire calcoli dettagliati attestanti la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi correlati. Le informazioni comunicate comprendono pertanto il consumo totale di energia elettrica e di combustibili.

Il richiedente deve calcolare tutti gli input energetici, divisi in calore/combustibili ed energia elettrica, utilizzati nella fabbricazione di pasta e di carta, inclusa l'energia utilizzata per la deinchiostrazione della carta straccia per la produzione di carta recuperata. L'energia utilizzata per il trasporto delle materie prime, la trasformazione e l'imballaggio non è compresa nel calcolo del consumo di energia.

L'energia termica totale comprende tutti i combustibili acquistati. Include inoltre l'energia termica recuperata dall'incinerazione delle soluzioni e dei rifiuti derivanti da processi in situ [residui di legno, segatura, soluzioni (liquors), carta straccia, scarti di carta], come pure il calore recuperato dalla produzione interna di elettricità — tuttavia, nel calcolare l'energia termica totale, il richiedente deve tener conto solo dell'80 % dell'energia termica proveniente da tali fonti.

Per energia elettrica si intende l'energia elettrica netta importata dalla rete di distribuzione e la produzione interna di elettricità misurata come energia elettrica. Non si deve tenere conto dell'elettricità utilizzata per trattare le acque reflue.

Nel caso della produzione di vapore con l'uso di elettricità come fonte di calore, si calcola il valore termico del vapore, lo si divide per 0,8 e lo si aggiunge al consumo complessivo di combustibili.

In caso di cartiere integrate, viste le difficoltà nell'ottenere valori distinti per il combustibile (il calore) impiegato nella produzione di pasta e di carta, qualora sia disponibile un solo dato aggregato per la produzione di queste ultime, i valori per il combustibile (il calore) impiegato nella produzione della pasta è fissato a zero e il dato per la cartiera comprende sia la produzione di pasta che di carta.

Criterio 3 — Fibre

Almeno il 70 % (peso/peso) delle fibre totali utilizzate per la carta da giornale deve essere costituito da fibre recuperate.

Le fibre non recuperate devono essere fibre vergini dotate di certificazioni valide di gestione sostenibile delle foreste e della catena di custodia rilasciate da sistemi di certificazione di terzi indipendenti quali l'FSC, il PEFC e simili.

Tuttavia, qualora i sistemi di certificazione consentano la miscela di materiali certificati e non in un prodotto o linea di prodotti, la percentuale di materiale non certificato non dovrà superare il 50 % della quantità complessiva di fibre vergini utilizzate. Tale materiale non certificato deve essere coperto da un sistema di controllo che ne garantisce la provenienza da fonti legali e il rispetto di ogni altro requisito del sistema di certificazione per quanto riguarda il materiale non certificato.

Gli organismi di certificazione che rilasciano certificazioni di gestione sostenibile delle foreste e/o della catena di custodia dovranno essere accreditati/riconosciuti dai sistemi di certificazione.

Ai fini del calcolo del contenuto di fibre recuperate è escluso il riutilizzo di materiali generati in un processo e che possono essere recuperati nello stesso processo che li ha generati (scarti di fabbricazione — prodotti in loco o acquistati).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire adeguata documentazione indicante tipi, quantità e origini delle fibre utilizzate nella fabbricazione della pasta e della carta.

Qualora vengano usate fibre vergini, il prodotto deve possedere certificazioni valide di gestione sostenibile delle foreste e della catena di custodia rilasciate da sistemi di certificazione di terzi indipendenti quali l'FSC, il PEFC e simili. Se il prodotto o la linea di prodotti comprende materiale non certificato, va dimostrato che quest'ultimo è inferiore al 50 % e che deve essere coperto da un sistema di controllo che ne garantisce la provenienza da fonti legali e il rispetto di ogni altro requisito del sistema di certificazione per quanto riguarda il materiale non certificato.

La percentuale di fibre recuperate deve essere calcolata come rapporto tra l'apporto di fibre recuperate e la produzione finale di carta. Qualora vengano usate fibre recuperate, il richiedente deve fornire una dichiarazione in cui viene indicata la quantità media dei tipi di carta recuperata usati per il prodotto, conformemente alla norma EN 643 ⁽¹⁾ o equivalente. Il richiedente dovrà inoltre dichiarare di non aver impiegato scarti di fabbricazione (prodotti in loco o acquistati) ai fini del calcolo della percentuale di carta recuperata.

Criterio 4 — Sostanze e miscele escluse o limitate

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un elenco delle sostanze chimiche utilizzate nella fabbricazione di pasta da carta e di carta, nonché la documentazione necessaria (quali schede informative in materia di sicurezza). L'elenco deve includere la quantità, la funzione e i fornitori di tutte le sostanze utilizzate nel processo di produzione.

a) Sostanze e miscele pericolose

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010, il prodotto non deve contenere le sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, né le sostanze o le miscele che rispondono ai criteri di classificazione delle seguenti classi o categorie di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ o della direttiva 67/548/CEE ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ European List of Standard Grades of Recovered Paper and Board, giugno 2002.

⁽²⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

Elenco delle indicazioni di pericolo e delle frasi di rischio

Indicazione di pericolo ⁽¹⁾	Frasi di rischio ⁽²⁾
H300 Letale se ingerito	R28
H301 Tossico se ingerito	R25
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie	R65
H310 Letale a contatto con la pelle	R27
H311 Tossico a contatto con la pelle	R24
H330 Letale se inalato	R23/26
H331 Tossico se inalato	R23
H340 Può provocare alterazioni genetiche	R46
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche	R68
H350 Può provocare il cancro	R45
H350i Può provocare il cancro se inalato	R49
H351 Sospettato di provocare il cancro	R40
H360F Può nuocere alla fertilità	R60
H360D Può nuocere al feto	R61
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.	R60/61/60-61
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.	R60/63
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità	R61/62
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità	R62
H361d Sospettato di nuocere al feto	R63
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.	R62-63
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno	R64
H370 Provoca danni agli organi	R39/23/24/25/26/27/28
H371 Può provocare danni agli organi	R68/20/21/22
H372 L'esposizione prolungata o ripetuta provoca danni agli organi	R48/25/24/23
H373 L'esposizione prolungata o ripetuta può provocare danni agli organi	R48/20/21/22
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50-53
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R51-53
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R53
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono	R59
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico	R29

Indicazione di pericolo ⁽¹⁾	Frase di rischio ⁽²⁾
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico	R31
EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico	R32
EUH070 Tossico per contatto oculare	R39-41
Sulla pasta e sulla carta non è consentito l'utilizzo di alcuna formulazione colorante, di coloranti, prodotti di finissaggio di superfici, ausiliari o materiali da rivestimento a cui si applichi, o possa applicarsi, al momento della domanda, l'indicazione di pericolo H317: può provocare una reazione allergica della pelle	R43

⁽¹⁾ Come disposto dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

⁽²⁾ Come disposto dalla direttiva 67/548/CEE.

Le sostanze o miscele le cui proprietà cambiano in fase di trattamento (ad esempio, diventano non più biodisponibili o subiscono modificazioni chimiche) in modo tale che il pericolo individuato non si applica più, sono esenti dal requisito di cui sopra.

I limiti di concentrazione per le sostanze o miscele a cui si applichino, o possano applicarsi, le indicazioni di pericolo o le frasi di rischio di cui sopra, o che rientrano nelle classi o categorie di pericolo di cui sopra, nonché i limiti di concentrazione per le sostanze conformi ai criteri di cui all'articolo 57, lettera a), b) o c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, non devono superare i limiti di concentrazione, generici o specifici, determinati in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Qualora siano determinati limiti di concentrazione specifici, questi prevalgono su quelli generici.

I limiti di concentrazione per le sostanze conformi ai criteri di cui all'articolo 57, lettera d), e) o f) del regolamento (CE) n. 1907/2006 non devono superare lo 0,1 % (peso/peso).

Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare la conformità a tali requisiti fornendo dati sulla quantità (kg/tonnellata essiccata all'aria di carta prodotta) delle sostanze utilizzate e attestando che le sostanze di cui ai suddetti requisiti non sono presenti nel prodotto finale oltre i limiti di concentrazione specificati. La concentrazione delle sostanze e delle miscele va specificata nelle schede di sicurezza in conformità all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

b) Sostanze elencate in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Non è concessa alcuna deroga al divieto di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 riguardo alle sostanze estremamente problematiche e inserite nell'elenco di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti in miscele, in un articolo o in qualsiasi parte omogenea di un articolo complesso in concentrazioni superiori allo 0,1 %. I limiti di concentrazione specifici, determinati in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008, si applicano nel caso in cui la concentrazione sia inferiore allo 0,1 %.

Valutazione e verifica: l'elenco delle sostanze identificate come sostanze estremamente problematiche e incluse nell'elenco delle sostanze candidate, stabilito a norma dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, è reperibile al seguente indirizzo:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Occorre fare riferimento all'elenco alla data della domanda.

Il richiedente deve dimostrare la conformità a tale requisito fornendo dati sulla quantità (kg/tonnellata essiccata all'aria di carta prodotta) delle sostanze utilizzate e attestando che le sostanze di cui al suddetto requisito non sono presenti nel prodotto finale oltre i limiti di concentrazione specificati. La concentrazione va specificata nelle schede di sicurezza in conformità all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

c) Cloro

Il cloro gassoso o altri composti clorurati non devono essere usati come agenti sbiancanti. Tale prescrizione non si applica al gas di cloro relativo alla produzione e all'uso del biossido di cloro.

Valutazione e verifica: Il richiedente deve fornire una dichiarazione del o dei fabbricanti di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro o altri composti clorurati. *Nota:* benché tale prescrizione si applichi anche allo sbiancamento di fibre recuperate, sono ammesse le fibre sbiancate con gas di cloro e altri composti clorurati nel loro precedente ciclo di vita.

d) APEO

Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti detergenti, alle sostanze di deinchiostrazione, agli agenti antischiuma e ai disperdenti. I derivati di alchilfenolo sono definiti come sostanze che, degradandosi, producono alchilfenoli.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione del suo o dei suoi fornitori di sostanze chimiche che certifichi che dette sostanze non contengono alchilfenoletossilati o altri derivati di alchilfenolo.

e) Monomeri residui

Nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, la quantità totale di monomeri residui (ad eccezione dell'acrilamide), ai quali è attribuita o può essere attribuita una delle seguenti frasi di rischio (o una combinazione di queste), non deve superare una concentrazione di 100 ppm (calcolata in base al contenuto di materia solida):

Indicazione di pericolo ⁽¹⁾	Frase di rischio ⁽²⁾
H340 Può provocare alterazioni genetiche	R46
H350 Può provocare il cancro	R45
H350i Può provocare il cancro se inalato	R49
H351 Sospettato di provocare il cancro	R40
H360F Può nuocere alla fertilità	R60
H360D Può nuocere al feto	R61
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.	R60/61/60-61
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.	R60/63
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità	R61/62
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50/50-53
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50-53
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R51-53
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
H413 Può provocare effetti di lunga durata sugli organismi acquatici	R53

⁽¹⁾ Come disposto dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

⁽²⁾ Come disposto dalla direttiva 67/548/CEE.

La concentrazione di acrilamide (calcolata in base al contenuto di materia solida) nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, non deve superare una concentrazione di 700 ppm.

L'organismo competente può esonerare il richiedente dal soddisfare questi requisiti per quanto riguarda le sostanze chimiche utilizzate per il trattamento esterno dell'acqua.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità al criterio in questione, oltre alla documentazione adeguata (come le schede di sicurezza).

f) Tensioattivi utilizzati nella deinchiostrazione

Tutti i tensioattivi utilizzati nella deinchiostrazione devono essere biodegradabili a termine (cfr. i metodi di prova e le soglie elencati qui di seguito).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio e le relative schede di sicurezza, o i rapporti di prova per ciascun tensioattivo. Deve essere indicato il metodo di prova utilizzato, le soglie, e la conclusione. Il metodo di prova e la soglia saranno scelti tra le opzioni seguenti: OCSE 302 A-C (o norme ISO equivalenti) con una percentuale di degradazione (ivi compreso l'assorbimento) entro 28 giorni di almeno 70 % per 302 A e B e di almeno 60 % per 302 C.

g) Biocidi

I componenti attivi dei biocidi o degli agenti biostatici utilizzati per lottare contro gli organismi responsabili della formazione di depositi viscosi nei sistemi di circolazione dell'acqua che contengono fibre non devono dar luogo ad una bioaccumulazione. Un biocida è considerato potenzialmente bioaccumulabile se il log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) è inferiore a 3,0 o se il BCF (fattore di bioconcentrazione) determinato per via sperimentale è uguale o inferiore a 100.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio, nonché le relative schede di sicurezza o i rapporti di prova corrispondenti indicando il metodo di prova utilizzato, le soglie e la conclusione, avvalendosi dei metodi di prova seguenti: OCSE 107, 117 o 305 A-E.

h) Coloranti azoici

In conformità all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, non vanno utilizzati coloranti azoici che per scissione riduttiva possono dare origine ad una delle seguenti ammine aromatiche:

1. 4-aminobifenile	(92-67-1)
2. benzidina	(92-87-5)
3. 4-cloro-o-toluidina	(95-69-2)
4. 2-naftilammina	(91-59-8)
5. o-ammino-azotoluene	(97-56-3)
6. 2-ammino-4-nitrotoluene	(99-55-8)
7. p-cloroanilina	(106-47-8)
8. 2,4,-diamminoanisolo	(615-05-4)
9. 4,4'-diamminodifenilmetano	(101-77-9)
10. 3,3'-diclorobenzidina	(91-94-1)
11. 3,3'-dimetossibenzidina	(119-90-4)
12. 3,3'-dimetilbenzidina	(119-93-7)
13. 3,3'-dimetil-4,4'-diamminodifenilmetano	(838-88-0)
14. p-cresidina	(120-71-8)
15. 4,4'-metilen-bis-(2 cloroanilina)	(101-14-4)
16. 4,4'-ossidianilina	(101-80-4)
17. 4,4'-tiodianilina	(139-65-1)
18. o-toluidina	(95-53-4)
19. 2,4-diamminotoluene	(95-80-7)
20. 2,4,5-trimetilanilina	(137-17-7)
21. 4-amminoazobenzene	(60-09-3)
22. o-anisidina	(90-04-0)

Valutazione e verifica: il richiedente dovrà fornire una dichiarazione di conformità a detto criterio.

i) Coloranti o pigmenti con componenti metallici

È vietato utilizzare coloranti o pigmenti a base di piombo, rame, cromo, nickel o alluminio. I coloranti o i pigmenti a base di fialocianina di rame sono invece autorizzati.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità.

j) Impurità ioniche nei coloranti

I livelli di impurità ioniche nei coloranti impiegati non devono superare i valori seguenti: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità.

Criterio 5 — Gestione dei rifiuti

Tutti gli stabilimenti di produzione di pasta e di carta devono disporre di un sistema di gestione dei rifiuti (secondo la definizione dalle autorità di regolamentazione responsabili dei siti di produzione in questione) e dei prodotti residui risultanti dalla fabbricazione del prodotto cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica. Le caratteristiche del sistema devono essere spiegate o documentate nella domanda, presentando informazioni su almeno i seguenti punti:

- procedure per separare e utilizzare i materiali riciclabili contenuti nel flusso dei rifiuti,
- procedure di recupero di materiali da destinare ad altri usi, quali il ricorso all'incenerimento per la produzione di vapore o di calore, o a usi agricoli,
- procedure di trattamento dei rifiuti pericolosi (secondo la definizione delle autorità di regolamentazione responsabili dei siti di produzione di pasta e carta in questione).

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una descrizione particolareggiata delle procedure adottate per la gestione dei rifiuti in ognuno dei siti in questione, nonché una dichiarazione di conformità al criterio.

Criterio 6 — Idoneità all'uso

Il prodotto deve essere idoneo allo scopo.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un'adeguata documentazione attestante la conformità al campo di applicazione di detti criteri. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di stabilità dimensionale in conformità alle norme in vigore. Il manuale d'uso conterrà l'elenco delle norme e degli standard da utilizzare per la valutazione della stabilità dimensionale.

In alternativa all'uso dei metodi sopra descritti, i produttori devono garantire l'idoneità all'uso dei propri prodotti fornendo idonea documentazione che dimostri la qualità della carta, in conformità alla norma EN ISO/IEC 17050-1:2004, che prevede criteri generali per la dichiarazione di conformità dei fornitori ai documenti normativi.

Criterio 7 — Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

Nella casella di testo del marchio facoltativo deve figurare la seguente dicitura:

- «— ridotto inquinamento dell'aria e dell'acqua
- uso di fibre certificate E/O uso di fibre recuperate [a seconda dei casi]
- uso limitato di sostanze pericolose»

Gli orientamenti per l'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo sono reperibili in «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo» sul sito web:

<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf>

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figura il marchio, con una dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

